Comune di Melito Irpino
Provincia di Avellino
Prot. n. 0001984 in Partenza
del 20-05-2025 11:20:36
Destinatario: ALBO ONLINE

COMUNE DI MELITO IRPINO
AVVISO PUBBLICO

Per l'assegnazione delle risorse previste dal "Fondo di sostegno ai Comuni marginali" per l'annualità 2022.

ARTICOLO 1
Contesto e finalità dell'Avviso

Il presente avviso pubblico è volto a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico del Comune di Melito Irpino attraverso la concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole, così come sancito dall'art. 2, co. 2 lett. b), del DPCM del 30 settembre 2021;

ARTICOLO 2
Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, comma 65-ter, secondo cui «*Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione*»;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1, comma 196, secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65- ter, della legge 27dicembre 2017, n. 205 è denominato «*Fondo di sostegno ai comuni marginali.*»;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 14.12.2021 che riparte il '***Fondo di sostegno ai comuni marginali***' per gli anni 2021-2023 e con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i beneficiari;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»*, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Delibera di Giunta n. 34 del 15/05/2025 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse previste dal Fondo di sostegno ai Comuni marginali per l'annualità 2022;

ARTICOLO 3
Dotazione finanziaria

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro **116.673,62,** di cui Euro **38.891,21 per l'annualità 2022** da destinare integralmente alla categoria d'intervento definita dall'art. 2, co. 2 lett. b), del DPCM del 30 settembre 2021, ossia: "*concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese*".

ARTICOLO 4
Condizionalità ex ante Aiuti di Stato

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017 inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 5
Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare del contributo:

- le **"nuove attività economiche"** che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Melito Irpino.

Con **"nuove attività economiche"** si intendono:

a) Le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso;
b) Le imprese regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese al momento della presentazione della domanda purchè intraprendano una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso.

Per **"nuova attività economica"** si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che si limitano semplicemente a trasferire la propria sede nel territorio comunale.

I richiedenti devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

a) Essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili "*di natura commerciale-artigianale-agricola*" o in alternativa proporre istanza in qualità di ditta costituenda impegnandosi ad iscriversi nel registro delle imprese della CCIAA, **entro e non oltre 7 giorni dall'approvazione della graduatoria provvisoria.** In tal caso l'avvenuta iscrizione dovrà, a pena di esclusione dalla graduatoria definitiva, essere presentata unitamente all'accettazione dell'aiuto (art. 11).

b) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

   I. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
   II. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
   III. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
   IV. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
   V. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
   VI. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
   VII. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

e) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

f) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

g) non aver ricevuto il contributo relativo alla 1^ annualità 2021 di cui al bando prot. n. 0002044 del 23-05-2023;

Attività escluse:

Sono escluse dal contributo, in considerazione dell'importante funzione di aggregatore sociale che solo alcune attività possono rivestire in un Comune, tutti quei soggetti che intendano esercitare attività di:

- Scommesse e gioco
- Minimarket
- Compro oro-argento e similari
- Vendita di armi, munizioni, materiale esplosivo o per soli adulti
- Commercio/somministrazione svolta attraverso distributori automatici
- Call-center

ARTICOLO 6
Spese ammissibili

Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 Febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

a) **MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE** nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart-working; macchinari e attrezzature volti ad effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro e quelli relativi all'introduzione di nuovi metodi di organizzazione del lavoro nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne, tesi a ridurre l'impatto del Covid-19.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout-court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

b) **OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE** strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart- working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.

c) **PROGRAMMI INFORMATICI** commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente;

d) **SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto;

e) **POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

Sono in ogni caso escluse:

a) le spese per l'acquisto di beni materiali, beni immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il secondo grado;

b) gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a

norma dell'art. 1523 del Codice Civile;

c) i lavori in economia;

d) l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;

e) gli interessi passivi;

f) i beni acquistati a fini dimostrativi;

g) l'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del Progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile;

h) le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;

i) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;

j) l'avviamento;

k) i beni acquistati con permute e contributi in natura;

l) i mezzi targati.

Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo, in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, **tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

ARTICOLO 7
Caratteristiche dell'agevolazione

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo **fino ad un massimo di € 10.000,00** a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili.

Il contributo da assegnare non potrà, comunque, superare il **limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore e allegato alla domanda.**

ARTICOLO 8
Modalità di presentazione della domanda

Per la concessione del contributo i soggetti interessati presentano un'istanza al Comune nella quale dichiarano il possesso dei requisiti definiti dall'Articolo 5 del presente avviso, secondo i format Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Le domande di contributo possono essere presentate fino alle **ore 12.00 del 04/06/2025** tramite Pec a: protocollo.melitoirpino@asmepec.it avente ad oggetto: "**Bando per l'assegnazione contributi a valere sul fondo comuni marginali Annualità 2022**".

Per presentare domanda le imprese dovranno utilizzare esclusivamente la modulistica allegata, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Melito Irpino. Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta (con firma autografa o digitale) dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.
Pena l'esclusione, la domanda (*allegato A*), redatta in conformità agli allegati, dovrà essere corredata da:

a) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso

di ditta individuale, o del legale rappresentante in caso di società;

b) Copia in corso di validità della Visura camerale per le attività già costituite;
c) In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità;
d) Preventivi;
e) Piano economico della proposta progettuale (*allegato B)* (sia in formato pdf che in formato excel);
f) Dichiarazione sostitutiva "*De Minimis*" (*Allegato C*).

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

ARTICOLO 9
Valutazione delle istanze

La valutazione delle istanze verrà effettuata da apposita Commissione con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità

La Commissione procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ricevibilità volti ad accertare la regolarità formale dell'istanza, mediante la verifica della:

- presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 8;
- presentazione della domanda secondo la modalità prevista dall'art. 8, redatta in conformità agli allegati del Bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza degli allegati di cui all'articolo 8.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta della Commissione valutatrice. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Istanze ammissibili

Al termine della ricevibilità e ammissibilità, la Commissione procede a stilare l'elenco delle istanze ritenute ammissibili e di quelle irricevibili/inammissibili sulla base dei seguenti criteri premiali:

CRITERI	PUNTEGGIO
Qualità Progettuale: sostenibilità e congruità del Piano Economico/finanziario presentato in base alla tipologia di attività che si intende realizzare; sinergie con altre attività economiche del territorio; ricadute occupazionali; valorizzazione delle potenzialità del territorio (*es. produzioni artigianali ed agricole*)	30
Costi di affitto	10
Superficie del locale superiore a 100 mq	10
Imprese femminili e/o giovanili (under 35)	10
Attività con codice ATECO non presente nel Comune di Melito Irpino	20
Pubblico esercizio con somministrazione di alimenti e bevande	20

La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 10giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle domande pervenute.

ARTICOLO 10
Provvedimenti amministrativi conseguenti all'istruttoria

La Commissione con appositi provvedimenti approva gli elenchi delle domande:

- ammissibili a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande sono da considerare irricevibili/inammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito del Comune al link: https://melitoirpino.asmenet.it/ .

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice unico di progetto" **(CUP)** che sarà comunicato dal Comune al beneficiario e dovrà essere inserito in tutti i documenti contabili.

ARTICOLO 11
Modalità di erogazione del contributo

A seguito della pubblicazione della graduatoria provvisoria il destinatario finale, collocato in posizione utile, provvederà, **entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione,** ad inoltrare all'indirizzo PEC: protocollo.melitoirpino@asmepec.it formale richiesta di erogazione nella misura del 50% del contributo, utilizzando obbligatoriamente l'apposito modulo che sarà allegato al provvedimento di approvazione della graduatoria. **La mancata trasmissione della suddetta richiesta entro e non oltre i tali termini determina l'immediata decadenza dal beneficio in oggetto, senza alcun ulteriore provvedimento.**

Ricevuta l'accettazione dell'aiuto da parte del destinatario finale, il Soggetto Gestore procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti e provvederà alla pubblicazione dell'atto di concessione definitivo **(graduatoria definitiva)**.

La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Reg.UE 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.

La liquidazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale dichiarato in sede di formale richiesta di erogazione del contributo dal beneficiario.

La corresponsione dell'agevolazione deve essere realizzata attraverso l'erogazione del contributo ***in due soluzioni (50% del contributo con il decreto di assegnazione e 50% a inizio attibità)***. Al momento della richiesta, a titolo di anticipazione, del 50% dell'ammontare del contributo concesso, l'impresa è tenuta a presentare apposita fideiussione assicurativa o bancaria della durata di cinque anni, incondizionata ed escutibile a prima istanza, con primaria compagnia di assicurazioni o istituto bancario, utilizzando lo schema "*Allegato D* - **FAC SIMILE DI GARANZIA FIDEIUSSORIA"** allegato al presente Avviso, di importo pari al 100% del beneficio assegnato;

Il beneficiario è tenuto ad avviare l'attività entro i successivi cinque mesi dal decreto di assegnazione delle risorse, termine prorogabile per ulteriori tre mesi ove sussistano comprovati e giustificati motivi, provvedendo, altresì, entro i suddetti termini, alla rendicontazione di tutte le spese sostenute mediante esibizione di fatture quietanzate e pagamenti effettuati obbligatoriamente con mezzi tracciabili.

Tutte le fatture e i documenti contabili dovranno essere intestati all'impresa richiedente il contributo.

Tutte le fatture dovranno essere quietanzate con pagamenti tracciabili e diretti da cedente a cessionario (nel caso di fattura quietanzata parzialmente sarà considerato solo l'importo quietanzato e non quello dell'intera fattura).

Non sono ammessi pagamenti in contanti e ogni singolo pagamento dovrà fare esplicito riferimento alla relativa fattura e al cedente.

L'aiuto è concesso in conto capitale.

Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario, il quale si impegna ad adottare

un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Reg. (UE) n.1303/2013.

ARTICOLO 12
Modalità di quantificazione delle singole agevolazioni

L'ammontare dell'agevolazione da assegnare a ciascun beneficiario, il cui importo **massimo è pari ad euro 10.00,00,** sarà calcolato come di seguito:

- Dividendo il totale delle risorse da distribuire per il totale dei punteggi ottenuti da tutte le imprese
- Moltiplicando il quoziente così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singola attività secondo la seguente formula:

$Ci = \frac{Cs}{\sum Pi} \times Pi$	Ci = ammontare della sovvenzione da erogare al singolo beneficiario
	Cs = Ammontare complessivo dotazione finanziaria stanziata
	∑Pi = sommatoria dei punteggi conseguiti da ciascun singolo beneficiario
	Pi = Punteggio ottenuto dal singolo beneficiario

Il contributo da assegnare non potrà, comunque, il **limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore e allegato alla domanda.**

In caso di eventuale residuo delle risorse assegnate queste saranno distribuite proporzionalmente tra gli aventi diritto garantendo il pieno utilizzo delle somme a disposizione, sempre, comunque, **nel limite massimo del costo dell'investimento risultante dal piano finanziario predisposto dall'imprenditore, allegato alla domanda.**

ARTICOLO 13
Obblighi del beneficiario

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 14;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- conservare, nel fascicolo dell'operazione, l'originale della marca da bollo utilizzata per l'istanza di finanziamento".

ARTICOLO 14
Verifiche e controlli

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di una prima verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti.

In caso di falsa dichiarazione, gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure si sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ARTICOLO 15
Revoche

Costituiscono causa di revoca totale delle agevolazioni:

- la cessazione definitiva, il trasferimento dell'attività al di fuori del Comune di Melito Irpino, la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo prima che siano trascorsi cinque anni dall'avvio dell'attività, per la quale siano state concesse le agevolazioni;
- il rifiuto del beneficiario a consentire i controlli circa la realizzazione degli interventi;
- l'omessa trasmissione della documentazione finale al Comune;
- in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
- ogni altra causa di revoca prevista dalla legge.

ARTICOLO 16
Tutela della privacy

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei dati" (GDPR).

I beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e/o Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza.

ARTICOLO 17
Responsabile del Procedimento

Il titolare del procedimento è il Comune di Melito Irpino.

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni De Luca – Responsabile Servizio Finanziario.

Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.melitoirpino@asmepec.it

ARTICOLO 18
Disposizioni Finali

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito web del Comune di Melito Irpino.

Melito Irpino, 20/05/2025

IL SINDACO

f.to Michele Spinazzola